

**SERVIZI ASSICURATIVI - COMUNE DI RHO (MI) - PERIODO 3 ANNI - n° 3 LOTTI.**

**FAQ AL  
20/11/2025**

<b>Quesito n. 1</b>	<b>Chiarimento n. 1</b>
Si chiede la trasmissione dei documenti di gara relativi al Lotto 3 Tutela legale in un formato diverso da 7z/rar.	Si provvede a caricare nella cartella Documentazione di gara di Sintel i n. 2 file relativi al Lotto richiesto in formato .pdf: 1. Capitolato 2. Elenco Contenzioso.
<b>Quesito n. 2</b>	<b>Chiarimento n. 2</b>
Si chiede anche la trasmissione dei documenti amministrativi e della documentazione per OE in un formato diverso da 7z/rar.	Si provvede a caricare nella cartella Sintel la Documentazione in formato .pdf.

**Quesito n. 3**

1) PER TUTTI I LOTTI (si richiede) la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara, a pag. 32.**

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**  
**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**  
**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati TUTELA LEGALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:  
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o  
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara, a pag. 32.**

3) TUTELA - Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

**Risposta: l'Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa**

**Quesito n. 4**

L'articolo 2.4) Copertura a libro Matricola - Regolazione - Precisazione copertura al quinto capoverso recita: E' espressamente prevista la sospensione.

Non essendo normate le modalità operative siamo richiedere se è possibile operare nel modo che segue:

qualora il Contraente intenda sospendere la copertura di un veicolo inserito nella polizza pluriveicolare è tenuto a darne comunicazione alla Società direttamente e/o tramite il Broker restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde. All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "esclusione" e con l'indicazione della data da cui ha effetto che deve essere sottoscritta dal Contraente. L'eventuale riattivazione della copertura deve avvenire necessariamente entro la data di scadenza della polizza base ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che: il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita; il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili; il proprietario (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. All'atto della riattivazione della copertura assicurativa la Società rilascia un'applicazione "INCLUSIONE" alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della nuova inclusione. Per i veicoli la cui copertura risultasse ancora sospesa alla data di scadenza della polizza base non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360° del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

**Risposta: ogni modifica rispetto al capitolato, laddove non disciplinata diversamente nel disciplinare di gara, costituisce una variante da riportare nell'offerta tecnica.**

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Si prega di voler pubblicare la modulistica amministrativa, economica e tecnica in formato editabile.	<p>Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf).</p> <p>Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf.</p> <p><u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u></p> <p>L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli</p>

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**  
**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

	operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.
--	---

### Quesito n. 6

**A.** Si chiede se sia ritenuta accettabile, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 18 del Disciplinare di gara, la sostituzione della clausola "Art. 21 - Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni" con il testo sotto riportato. Si chiede inoltre di confermare che tale sostituzione non sia ritenuta variante al fine del conteggio delle varianti ammesse dell'offerta tecnica.

"In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

**Risposta:** si rinvia a quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara, a pag. 32.

**B.** Si chiede se sia ritenuta accettabile, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 18 del Disciplinare di gara, la sostituzione del contenuto dell'articolo "Art. 3 - Esclusioni", punto u) con il testo sotto riportato. Si chiede inoltre di confermare che tale sostituzione non sia ritenuta variante al fine del conteggio delle varianti ammesse dell'offerta tecnica.

### ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara, a pag. 32.**

C. Si chiede se sia ritenuta accettabile, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 18 del Disciplinare di gara, la sostituzione del contenuto dell'articolo “Art. 3 - Esclusioni”, punto v) con il testo sotto riportato. Si chiede inoltre di confermare che tale sostituzione non sia ritenuta variante al fine del conteggio delle varianti ammesse dell'offerta tecnica.

#### CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

#### Definizioni

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
  - software intrusivi o malevoli;
  - errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
  - qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
  - accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
- Per “Sistema informatico” si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per “Dati elettronici” si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per “Software intrusivi o malevoli” si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.”

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara, a pag. 32.**

D. Relativamente alle varianti libere, si chiede di confermare che, qualora con una variante si modifichino più elementi relativi a deducibili e/o ai limiti della medesima garanzia, tale variante venga conteggiata

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

come unica. Ad esempio, nell'ipotesi di apportare la seguente variante: "Sovraccarico neve: limite pari al 40% del capitale assicurato per ciascun fabbricato, con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro, anno e complesso di tutti i beni assicurati; scoperto 10% minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto" si chiede di confermare che tale variante venga conteggiata come unica.

**Risposta: si conferma.**

E. Si rilevano delle possibili anomalie nel capitolato a base di gara relativamente ai limiti di indennizzo previsti per le garanzie "Guasti Macchine" e "Crollo e collasso strutturale dei fabbricati". Nel caso in cui si confermassero dei refusi, si chiede cortesemente di correggere tali valori.

**Risposta: in entrambi i casi si tratta di mero errore materiale (apposizione di 3 zeri in più) pertanto i limiti di indennizzo corretti sono:**

- **Guasti Macchine € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo**
- **Crollo e collasso strutturale € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

F. Si chiede di precisare se il riferimento ad "arredo urbano" riportato in tabella sotto la voce "Contenuto posto all'esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo, Arredo Urbano..." sia un refuso, dato che la tabella già prevede limiti e deducibili dedicati.

**Risposta: trattasi di due voci differenti: la prima relativa all'arredo urbano, la seconda relativa al contenuto posto all'esterno diverso da attrezzature, impianti, merci e /o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.**

G. Si chiede di confermare che in caso di danno riconducibile alla garanzia "Eventi sociopolitici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio" i limiti di indennizzo riportati in tabella alle voci "Eventi sociopolitici", "Atti Vandalici", e "Terrorismo e sabotaggio" non si sommano e quindi il cumulo delle tre garanzie non possa comunque superare € 10.000.000,00."

**Risposta: come riportato nel capitolato, trattasi di tre voci differenti, ognuna delle quali prevede il proprio limite di indennizzo ed il proprio scoperto.**

H. Si chiede di specificare l'orizzonte temporale a cui la statistica sinistri si riferisce.

**Risposta: La statistica sinistri pubblicata è riferita al periodo 31.3.2019-31.12.2025 con ultimo aggiornamento al 19.9.2025.**

I. Si chiede di precisare se la polizza operi anche in caso di incendio, esplosione e scoppio qualora tali eventi siano conseguenza di interventi di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati assicurati. In caso di risposta positiva, si chiede di indicare quali sono i deducibili ed il limite di indennizzo operanti in tali casi.

**Risposta: trattasi di polizza All Risks che prevede, pertanto, la copertura di qualsiasi evento tranne quanti espressamente escluso.**

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

L. Nel caso di appalto di lavori sul patrimonio assicurato affidati a terzi, si chiede di confermare che il Contraente/Assicurato preveda fra gli oneri in capo all'appaltatore l'esibizione/stipula di coperture assicurative atte a risarcire eventuali danni accaduti durante l'esecuzione dei lavori stessi (esempio C.A.R con partita Opere Preesistenti e/o polizza di Responsabilità Civile Terzi con copertura dei danni a cose altrui derivanti da incendio). Specificare in caso affermativo i massimali e sottolimiti minimi richiesti ai soggetti affidatari dei lavori in questione.

**Risposta: Generalmente tali coperture vengono richieste nei limiti di Legge.**

M. Si chiede di precisare se il Contraente/Assicurato abbia in programma di affidare - nel periodo di validità della presente copertura assicurativa - lavori edili che comportino l'uso di fiamma libera e/o lavorazioni a caldo, come ad esempio posa di manti di copertura, saldature, operazioni di smerigliatura, rifacimento di impianti elettrici e simili. In caso di risposta positiva, si chiede di fornire una descrizione sommaria di detti interventi e di indicare su quali edifici tali lavori saranno realizzati.

**Risposta: allo stato non è possibile né confermare né escludere che possano essere affidati lavori delle tipologie indicate.**

N. Si chiede di confermare l'esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.

**Risposta: trattasi di polizza All Risks che prevede, pertanto, la copertura di qualsiasi evento tranne quanti espressamente escluso.**

O. Si chiede di confermare l'esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.

**Risposta: trattasi di polizza All Risks che prevede, pertanto, la copertura di qualsiasi evento tranne quanti espressamente escluso e si rinvia, sullo specifico punto, a quanto previsto nelle definizioni alla voce "Impianti e macchinari".**

P. Si chiede di confermare l'esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.

**Risposta: trattasi di polizza All Risks che prevede, pertanto, la copertura di qualsiasi evento tranne quanti espressamente escluso e si rinvia, nello specifico, a quanto previsto dall'art.4 della sezione 3, "Enti**

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) - tel 02-93332462/493/466**

esclusi”.

Q. In relazione a quanto previsto nell’art. 9) Ricorso terzi e locatari si chiede di precisare che intendono esclusi i danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Si fa presente che tale esclusione è generalmente vincolante per le Compagnie per i relativi obblighi riassicurativi.

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dall’art.3 sezione 3, “esclusioni”.**

R. In relazione alla garanzia “Atti di terrorismo” si chiede di confermare l’esclusione dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari. Si fa presente che tale esclusione è generalmente vincolante per le Compagnie per i relativi obblighi riassicurativi.

**Risposta: si rinvia a quanto previsto dal capitolato e si fa presente che sussiste la possibilità di apportare varianti nei termini previsti dal disciplinare di gara.**